
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Può non bastare il solo rilievo del difetto di contraddittorio: è necessario indicare qualcosa in più

La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.11.2013, n. 25810

...omissis...

Preliminarmente occorre dichiarare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., l'inammissibilità delle produzioni documentali della ricorrente, testè menzionate (attestazione di delega e testamento) in quanto documenti non prodotti nel giudizio di merito e non riguardanti nè l'ammissibilità del ricorso nè la nullità della sentenza, dovendosi intendere, per documenti riguardanti la nullità della sentenza, quelli derivanti da vizi propri di tale atto processuale (Cass. 26/10/2006 n. 23026).

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 102 c.p.c. sostenendo che non era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi del soggetto che aveva compiuto l'atto ritenuto annullabile per incapacità.

1.1 Il primo motivo è infondato.

L'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti che sia successivamente deceduto spetta a tutti i soggetti che gli siano succeduti nella qualità di eredi e tutti devono essere chiamati a partecipare al giudizio essendo contraddittori necessari.

L'azione può essere proposta anche da uno solo dei coeredi (anche in contrasto con gli altri), ma ciò non comporta la possibilità di un frazionamento dell'azione con caducazione soltanto parziale dell'atto perchè l'annullamento non può investire l'atto limitatamente ad un soggetto, ma lo investe nella sua interezza, posto che l'atto non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro; l'eventuale restituzione non può avvenire pro quota, la sentenza che pronuncia sull'annullamento deve produrre effetti nei confronti di tutti gli eredi e pertanto tutti i coeredi di colui che ha compiuto l'atto oggetto della domanda di annullamento devono partecipare al giudizio e, quindi, o promuoverlo o intervenirevi.

Fermo restando quanto sopra in punto di diritto, è tuttavia preliminare rilevare che le deleghe per l'esercizio dell'azione di annullamento, il certificato di morte e il testamento non possono essere presi in considerazione alcuna in questa sede in quanto, come sopra riferito, le produzioni sono inammissibili.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 102 c.p.c. sostenendo che la richiesta di integrazione del contraddittorio sarebbe stata tardivamente formulata solo in comparsa conclusionale di appello dai convenuti i quali neppure avrebbero indicato il nominativo dei pretesi litisconsorti e le ulteriori indicazioni necessarie per la loro individuazione e per l'accertamento della qualifica di eredi.

2.1 Il motivo è infondato per le ragioni qui di seguito esposte.

Occorre premettere, quanto alla violazione del contraddittorio:

che xxxaveva replicato alla questione sollevata dagli appellanti con memoria di replica; - che l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 30/4/2011 n. 9591 Ord.); occorre precisare che le ragioni per contrastare la decisione dovevano essere deducibili già al momento della sentenza e non sono rilevanti quelle sorte successivamente; sotto questo profilo il motivo è carente di specificità in ordine alla rilevanza; - che la sentenza che decida, come nel caso di specie, su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione, non è nulla, in quanto da tale omissione potrebbe tutt'al più derivare un vizio di "error in iudicando" o di "error in procedendo" la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato (Cass. 12/4/2013 n. 8936; Cass. S.U. 30/9/2009 n. 20935) Quanto alle restanti censure si osserva quanto segue.

E' corretto affermare che la parte che deduca la non integrità del contraddittorio deve indicare quali siano i litisconsorti pretermessi dimostrandone la qualità di eredi "ex lege"(cfr. Cass. S.U. 4.12.2001 n. 15289; Cass. 1.8.2003 n. 11736).

Tuttavia il principio non è applicabile nella fattispecie perchè la mancanza di

integrità del contraddittorio, rilevabile di ufficio, è stata rilevata dalla Corte di Appello, seppure a seguito di sollecitazione degli appellanti (cfr. pag. 12 della sentenza di appello) e la stessa Corte ha esattamente individuato le coeredi nelle persone di M. e P.M.T., sorelle dell'attrice e dalla stessa indicate come coeredi al punto 2 dell'atto di citazione del primo grado (v. pag. 13 della sentenza appellata). La necessità dell'esatta individuazione dei litisconsorti necessari e dei motivi per i quali è necessaria l'integrazione, affermata dalla giurisprudenza sopra richiamata, è funzionale ad evitare adempimenti processuali che possano rivelarsi non necessari, ma in questo caso le ragioni per le quali è necessaria l'integrazione sono state esattamente individuate dal giudice che l'ha disposta, così come non è neppure contestato che le persone individuate dalla Corte di Appello fossero nel corso del giudizio di merito, le coeredi.

3. Con il ricorso incidentale xxx si dolgono:

a) di una affermazione incidentale della Corte di Appello secondo la quale il litisconsorzio con le coeredi non sarebbe necessario nel caso in cui queste conferiscano una delega;

b) della integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio da parte della Corte di Appello benchè parte attrice avesse commesso un errore tecnico nell'instaurazione della causa.

3.1 La prima censura è inammissibile perchè riguarda un'affermazione incidentale della Corte di Appello che non impinge il contenuto decisivo del provvedimento, non vincola il giudice del primo grado al quale è stata rimessa la causa e in ordine alla quale i ricorrenti incidentali non hanno neppure interesse a proporre impugnazione.

La seconda censura è inammissibile ex art. 366 c.p.c. perchè totalmente mancante dell'indicazione delle norme di diritto sulle quali si dovrebbe fondare la censura e manca qualsiasi riferimento ad un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

4. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile per inammissibilità dei motivi. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013